RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 3

Il Ministro per le finanze puo', con proprio decreto, assegnare alla Direzione generale di cui al precedente art. 2, per i servizi del coordinamento tributario, anche un funzionario della carriera di concetto della Ragioneria generale dello Stato di grado 5° o 6°, un colonnello o tenente colonnello del Corpo della Regia guardia di finanza, ed un funzionario di grado 6° o 7° dei ruoli di gruppo A dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Sono aumentati da 2 a 3 i posti di grado quinto conferibili ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge 26 luglio 1939-XVII, n. 1037, e da 5 a 7 quelli complessivamente attribuibili in base allo stesso comma, e sono aggiunti, al ruolo ivi indicato, un posto di grado quinto ed uno di sesto grado.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it